



A.P.E.S s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
EMISSIONE, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, INCASSO E
RENDICONTAZIONE PROCEDURA MAV BANCARIO
ELETTRONICO E SDD**

CIG: 7367101411

ART 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione appaltante : A.P.E.S. SCPA – AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – via E. Fermi n. 4 – 56126 Pisa;

L'affidamento in oggetto è stato disposto con atto dell'Amministratore Unico di Apes n. 3 dell' 08/01/2018

Responsabile del Procedimento: ...Dr. Giorgio Federici, Dirigente Unico di Apes.

Referenti di Gara:

D.ssa Romina Fieroni (r.fieroni@apespisa.it tel. 050505737).

PROFILO COMMITTENTE: www.apespisa.it;

La gara è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore indicate all'art.216 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 nonché alle prescrizioni tecniche indicate in tutti i documenti pubblicati sul sito internet all' indirizzo : www.apespisa.it.

ART.2: SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 59 DEL D.LGS.VO 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO (ART. 95, COMMA 3, DEL D.LGS.VO 50/2016)

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di espletamento della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione dell'appalto e del perfezionamento del contratto, della gara d'appalto svolta ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016.

La presente gara si svolgerà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 c. 4

ART.3: OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto consiste nel servizio di emissione, stampa, postalizzazione, incasso e rendicontazione procedura mav bancario elettronico e sdd secondo le disposizione previste nel capitolato speciale di appalto

ART. 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D.LGS.VO 50/2016)

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, sul sito: www.apespisa.it ed è fatto obbligo alle imprese partecipanti di visionare i documenti posti a base di gara.

Eventuali chiarimenti e/o quesiti **di carattere tecnico/amministrativo** dovranno essere posti almeno cinque giorni prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte .

ART. 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016)

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) - DURATA DEL CONTRATTO

Ai soli fini della richiesta del CIG, l'importo dell'appalto è stimato in € 101.400,00 per 12 mesi per un totale di € 202.800,00, in caso di proroga, escluso IVA.

L'importo di cui sopra è stato calcolato considerando una media di 6500 MAV/SDD emessi mensilmente al costo unitario di € 1,30 cadauno escluso IVA, onnicomprensivo delle spese e commissioni di accredito dei relativi incassi sul c/c intestato ad Apes, dell'archiviazione elettronica sostitutiva delle fatture emesse e di tutto quanto previsto dal capitolato.

Resta inteso che l'importo effettivo dell'appalto sarà quello contabilizzato in relazione al numero dei MAV/SDD effettivamente emessi nel mese.

ART. 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016)

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. A norma dell'art. 45 del Codice, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per i requisiti necessari alla partecipazione alla gara dei consorzi e dei raggruppamenti di imprese si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56 del 19/4/2017.

ART. 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 84, 85, 86 e 87 DEL D.LGS.VO 50/2016)

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il

Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/16, il cui modello è allegato al presente disciplinare, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione (D.M. Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016 n. 3)

8.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.

Ai fini della valutazione dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 c. 5 lett. c), si precisa che i mezzi di prova sono quelli indicati alla Parte IV della Linea Guida Anac n. 6 approvata dal consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293 del 16/11/2016.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 80 c. 12, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 :

- autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 - "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (per le persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, tale dichiarazione dovrà essere resa con riferimento alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui hanno sede);
- iscrizione agli albi di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 01/09/93, n. 385 e autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 385/93 e/o iscritta negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/93 , **da dichiarare nella parte IV del DGUE sezione A punto 2.**
- iscrizione, ai sensi dell'art. 83 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato. Per i non residenti in Italia è richiesta la prova di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito. Per le sole Società Cooperative, il concorrente deve, altresì, essere iscritto nel registro della Prefettura ovvero nello schedario generale della cooperazione (Legge n. 127 del 17/02/1971 - D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947), **da dichiarare nella parte IV del DGUE sezione A punto 1.**
- capitale sociale pari o superiore a € 5.000.000,00 alla data di pubblicazione del bando in GURI, **da dichiarare nella parte IV del DGUE sezione B punto 6.**

8.3 MEZZI DI PROVA ART 86 (COMPROVA DEI REQUISITI)

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio riservandosi in ogni caso di procedere alle dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

La stazione appaltante accetta come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016 i documenti di cui all'articolo 86, lett. a) e b), del D. Lgs.vo 50/2016.

Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente gara, è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata

gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

Fino all'adozione del decreto con cui verrà istituita la suddetta banca dati, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto, concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine di dieci giorni per l'effettuazione della registrazione medesima.

ART. 9: SUBAPPALTO (ART. 105 DEL D.LGS.VO 50/2016)

I servizio oggetto del presente appalto potrà essere subappaltato, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come per un massimo del 30% dell'importo complessivo

Fermo restando quanto previsto all'art. 105 si evidenzia che ai sensi del comma 13 del citato articolo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si specifica anche ai sensi della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccolo e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36), si intendono per Microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR e per Piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso **non superiore al venti per cento**, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

ART. 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016)

a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria

In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 1% dell'importo massimo posto a base della presente gara al netto dell'I.V.A.

Tali garanzie potranno essere oggetto riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi

degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

b) Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell'offerta.

La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario. **La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto contraente è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.

c) Garanzie definitive

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o del maggior importo calcolato come previsto dal comma 1 dell'art. 103.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dalle relative certificate.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogha costituisce **inadempimento del garante** nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le **fideiussioni** devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 59 art. 80 DEL D.L.VO 50/2016)

Oltre ai motivi previsti all'articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, l'operatore economico è escluso nei casi di presentazione di offerte inammissibili (art. 59 c. 4).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

e) che siano prive dell'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica ai sensi dell'art 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016

ART. 12: COMMISSIONE GIUDICATRICE(ART. 77 DEL D.L.VO 50/2016)

La valutazione delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata dalla Stazione appaltante nei termini e con le modalità di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 13 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che abbia presentato il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. c)

Ai sensi dell'art. 97 c. 6, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta regolarmente presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Con la presentazione dell'offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del bando e del disciplinare di gara nonché le condizioni espressamente riportate nel capitolato speciale di appalto.

ART. 14: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

a) Costituzione del plico principale

Il plico principale contenente i documenti richiesti per la partecipazione alla gara, predisposto secondo le indicazioni di seguito riportate, dovrà pervenire, all'A.P.E.S. entro e non oltre le **ore 12 del 16/03/2018.**

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Scaduto il termine perentorio di cui sopra non sarà accettata alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, nè sarà consentito il ritiro delle offerte stesse. In ogni caso non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte da parte di una medesima impresa

Tutti i documenti richiesti, elencati al successivo punto, dovranno essere redatti in lingua italiana e contenuti in apposito plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura e controfirmato sui lembi stessi.

Il plico dovrà essere indirizzato a: AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.c.p.a. – Ufficio Appalti- Via E. Fermi, 4 - 56126 PISA e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- denominazione sede legale, numero di telefono e di fax e pec, dell'impresa concorrente o della impresa capogruppo;

- "contiene l'offerta e la documentazione per l'appalto dei lavori di _____" (indicare l'oggetto dell'appalto);

- deve pervenire all' A.P.E.S. entro le ore 12 del _____(indicare scadenza).

b) Il plico principale dovrà contenere a pena di esclusione:

BUSTA A

▪ una busta sigillata con l'indicazione "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" riportante all'esterno la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail, pec e l'oggetto della gara. Tale busta dovrà contenere:

1) Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione (sulla scorta del modello allegato al presente disciplinare). In caso di RTI o avvalimento tale dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, con cui si dichiara che il candidato soddisfa le

seguenti condizioni:

➤ non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016; **il concorrente dovrà indicare nella parte III lett A del DGUE tutti i soggetti di cui all'art. 80 precisando: nome cognome luogo e data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta.**

➤ soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016.

Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare **copia della procura.**

Si precisa che non dovranno essere compilate le parti IV lettera A, B, C, D e la parte V del DGUE.

Il DGUE deve essere accompagnato da copia, in corso di validità, del documento di identità del sottoscrittore.

2)una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello Allegato 1 , nella quale il rappresentante legale dell'Impresa, eventualmente ciascuno dei rappresentanti legali delle Impresa facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, attesti espressamente:

di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme o disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato;

- di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle spese necessarie alla stipulazione del contratto di appalto in caso di aggiudicazione e di sostenerle prima della stipula del contratto senza opporre alcuna eccezione.

- di conoscere e accettare Il codice Etico adottato dalla società con particolare riferimento all'Addendum riguardante "Rapporti con i partecipanti alle gare di appalto pubblicato sul sito internet di Apes : www.apespisa.it nella sezione amministrazione Trasparente, dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso.

3)Garanzia provvisoria pari a € 2.028,00 costituita come indicato all'articolo 10, lettera a), del presente disciplinare. (In caso di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere prodotto dalla sola ditta Mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione);

4)Ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla gara di € 20,00 (in caso di RTI unico versamento in capo alla mandataria);

5)valida procura attestante i poteri di rappresentanza legale del firmatario dell'offerta (solo nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore).

6) "PASSOE" ottenuta dal sistema "AVCPASS" per il controllo dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario. Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPass deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

BUSTA B

una busta sigillata con l'indicazione "**Busta B – OFFERTA ECONOMICA**" riportante all'esterno la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail, pec e l'oggetto della gara.

Tale busta non dovrà contenere altro documento che l'offerta economica redatta in lingua Italiana, su carta bollata secondo il fac-simile allegato denominato "**Allegato 2- offerta**" che dovrà riportare, oltre al prezzo unitario offerto, in maniera distinta i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le offerte hanno validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4, del D. L.vo 50/2016).

La mancanza anche di soltanto uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla gara, ad eccezione della mancanza o insufficienza del bollo che comporterà la possibilità di essere integrato.

ART. 15: SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

Lo svolgimento della gara sarà effettuato come segue:

Fase 1: In seduta pubblica, che si svolgerà il **19/03/2018**, alla presenza dei rappresentanti delle Imprese concorrenti (massimo di 1 per ciascuna Impresa) verranno esaminati i plichi pervenuti, con riguardo a:

1. data e ora di ricezione dell'offerta da parte della Stazione Appaltante;
2. integrità strutturale dei plichi pervenuti;
3. integrità delle buste in esso contenute;
4. apertura della busta A contenente la "**documentazione amministrativa**" per la verifica del contenuto.

Si procederà all'eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 83 del d.Lgs. 50/2016, come meglio precisato all'art. 5 del presente disciplinare. Qualora non si renda necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale, la stazione appaltante potrà procedere direttamente all'apertura delle offerte economiche.

Fase 2: In seduta Pubblica, la cui data sarà comunicata sul profilo committente di Apes, ovvero alla presenza dei rappresentanti delle Imprese Concorrenti (massimo di 1 per ciascuna Impresa), si procederà con l'apertura delle buste contenenti le "**Offerte economiche**".

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ovvero si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.

Successivamente la stazione appaltante, ricevuta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 provvederà all'approvazione dell'aggiudicazione rendendola definitiva.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni.

La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le Imprese concorrenti secondo le modalità previste dall'art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs.vo 50/2016.

ART. 16: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria, sarà invitata ai fini della stipulazione del contratto d'appalto a presentare, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto compresa la ricevuta di pagamento delle spese di stipulazione dello stesso co, di registro e accessorie che saranno tutte a carico dell'appaltatore da effettuare tramite bonifico su conto corrente bancario intestate ad A.P.E.S sspa. L'attestazione del versamento dovrà essere consegnata all'Amministrazione.

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, interessando i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell'Agenzia delle Entrate, nonché le Prefetture, le Amministrazioni Provinciali, oltre gli Enti previdenziali per la verifica della regolarità contributiva, ovvero, se operante, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla norme proprie della stazione appaltante e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

ART. 17: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- * Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è APES scpa.
- * Responsabile del trattamento è il Dirigente Unico di Apes Dr. Giorgio Federici al quale gli operatori economici potranno rivolgersi per far valere i propri diritti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
- * Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- * Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di Altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- * Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
- * Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ART. 18: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 19: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'[articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo](#) di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.

Il contratto è stipulato, mediante scrittura privata.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro

o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.

Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalia rispetto al costo unitario posto a base di gara, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato l'offerta (art. 97 del D.Lvo 50/2016).

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).

Ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2017, sarà effettuata la pubblicazione del bando in GURI V serie Speciale, e dell'estratto dello stesso su un quotidiano a diffusione a diffusione locale. Con le medesime modalità ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto, sarà effettuata la pubblicità dell'avviso di post informazione.

Ai sensi dell'art. 5 del sopra citato decreto le spese di pubblicità sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'esito della gara sarà pubblicato con le stesse modalità di cui sopra e sul profilo committente di Apes.

Le spese complessive per la pubblicità ammontano a circa € 1.500,00

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR della Toscana.

ART. 20: COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate alle imprese interessate tramite i mezzi previsti dall'art. 52 del D.Lgs.vo 50/2016

In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.

Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

Pisa lì 07/02/2018

F.to Il Responsabile del Procedimento

Dr. Giorgio Federici